



CITTA' DI MATERA

SETTORE: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA FAMIGLIA CITTADINO

DETERMINAZIONE DSG N° 01257/2020 del 03/06/2020

N° DetSet 00367/2020 del 03/06/2020

Dirigente: GIULIA MANCINO

OGGETTO: Emergenza COVID-19 Gestione asilo nido a titolarità pubblica Via Bramante. Provvedimenti per prosecuzione CIG ZCD2D2F58D.

ATTESTAZIONE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (art. 147-bis D.Lgs n. 267/2000)

Il Dirigente GIULIA MANCINO, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.

N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto

in qualità di

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 01257/2020, composta da n° fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

MATERA, li _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

Relazione del RUP - Responsabile di P.O. del Servizio Politiche Sociali

Premesso che:

- il 30/01/2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'epidemia da COVID - 19;

- il 31/01/2020, con delibera del Consiglio dei Ministri è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante *"Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato, con eccezione di alcune parti, dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante *"Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Visto il D.P.C.M. 04/03/2020, recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*, con il quale, nello specifico dei servizi quale quello in oggetto, all'art.1, comma 1, lettera d), si disponeva, *"limitatamente al periodo intercorrente dal giorno successivo a quello di efficacia del presente decreto (ndrdal 5 marzo 2020) e fino al 15 marzo 2020, sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.65..."*;

Visto il D.P.C.M. 08/03/2020, recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, con il quale, all'art.1, comma 1, lettera h): - si ribadisce quanto già disposto nel precedente citato D.P.C.M. 04/03/2020, in riferimento alla sospensione, su tutto il territorio nazionale, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art.2 del D.lgs. n.65/2017; - si prescrive agli enti gestori di provvedere ed assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia richiamati;

Vista la direttiva emanata dal Ministero dell'Interno n.15350/117(2)/Uff.III-Prot.Civ. *"Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante misure urgenti per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, con la quale si chiariva che il sopra citato D.P.C.M. 08/03/2020 sostituisce integralmente le disposizioni recate dal precedente D.P.C.M. del 04/03/2020 che cessano, dunque, di trovare applicazione e introduce misure che sono efficaci, salve diverse disposizioni nelle stesse contenute, fino al 3 aprile 2020;

Visto, per quel che qui rileva, il D.P.C.M. 10/04/2020, recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*, con il quale, dichiarati cessati gli effetti dei DPCM 8, 9, 11, 22 marzo e 1° aprile 2020 riferiti anche all'ulteriore periodo dal 3 al 13 aprile 2020, le misure ivi indicate (tra cui, anche, la conferma della sospensione dei servizi all'infanzia di che trattasi), vengono dichiarate ancora efficaci dalla data del 14 aprile e fino al 3 maggio 2020;

Visto il D.P.C.M. 26/04/2020, recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*, che pure conferma detta sospensione, le cui disposizioni finali dichiarano le relative misure, in sostituzione di quelle del DPCM 10 aprile 2020, efficaci dal 4 al 17 maggio 2020, facendo salve le misure di contenimento adottate dalle Regioni;

Visto il D.P.C.M. 17/05/2020, recante *"Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, che, alla lettera c) dell'art. 1, prevede che *"a decorrere dal 15 giugno 2020, è consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8; le Regioni e le Province Autonome possono stabilire una diversa data anticipata o posticipata a condizione che abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali."*;

Considerato che il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 consente lo svolgimento delle attività economiche e produttive ivi previste, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida nazionali e regionali, salve le specifiche eccezioni oggetto di provvedimento di sospensione da parte delle Regioni;

Vista, al riguardo, l'Ordinanza del Presidente della Regione Basilicata n. 25 dell'01/06/2020, ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni ai sensi dell'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33", che, al comma 4 dell'art. 6 (Circoli culturali, musei, biblioteche, attività escursionistica, servizi per l'infanzia e l'adolescenza), prevede che "Sono consentite le attività diurne ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, per l'infanzia e l'adolescenza, promosse da soggetti gestori pubblici e privati, del privato sociale e delle associazioni sportive dilettantistiche, **relativamente alla fascia di età 3-17 anni**, a condizione che sia assicurata l'applicazione delle "Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive" approvate il 25 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, allegate alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida adottati a livello nazionale.";

Preso e dato atto che, pur avendo contezza della sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado fino al termine del corrente anno scolastico, e della possibile ripresa delle attività diurne ludiche, ricreative ed educative,....., al chiuso o all'aria aperta, per l'infanzia e l'adolescenza, promosse da soggetti gestori pubblici e privati,, **relativamente alla fascia di età 3-17 anni**, come da ordinanza regionale n. 25 dell'01/06/2020, non è dato, invece, conoscere con certezza i tempi dell'ulteriore sospensione né della possibile ripresa dei servizi educativi per la fascia di età fino a 3 anni, in presenza e/o con altre modalità, in base alle misure che saranno individuate in merito dalle Autorità competenti relativamente alla attuale fase 2 dell'emergenza sanitaria determinatasi in conseguenza della diffusione del Covid-19;

Considerato che anche alla luce del carattere pandemico dell'epidemia COVID-19, come dichiarato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità l'11/03/2020, le dimensioni del fenomeno epidemico e l'interessamento anche in modo differenziato dei diversi ambiti del territorio nazionale, di fatto impediscono una precisa previsione dei tempi di rientro dell'emergenza sanitaria e, quindi, del preciso andamento delle attività e dei servizi, ivi compresi quelli di che trattasi, anche nell'attuale fase 2 di loro progressiva ripresa;

Vista la determinazione dirigenziale di questo Settore D.S.G. n.00585/2020 del 27/02/2020, con la quale, non essendosi ancora proceduto all'avvio del servizio alle condizioni di cui al nuovo appalto ed agli adempimenti connessi entro il 29 febbraio u.s., dovendo assicurare la prosecuzione del servizio onde poter al contempo garantire la prosecuzione senza interruzioni dei contratti di lavoro con il personale impiegato nel nido in oggetto, a tutela del quale è stata inserita negli atti di gara la cd. clausola sociale, ex art.50 del D.Lgs. n.50/2016, si disponeva, **nelle intenzioni a quella data per l'ultima volta**, «2. ...**la prosecuzione dell'affidamento del servizio di asilo nido a titolarità pubblica nella sede comunale di Via Bramante in favore della Cooperativa Sociale a r.l. Nuova Civiltà di Matera P.IVA 00140070772, senza soluzione di continuità fino al prossimo 15 marzo 2020, stimando sin d'ora l'avvio possibile del nuovo servizio dal prossimo 16 marzo 2020, al prezzo-bambino mensile di € 600,00, oltre IVA come per legge, di cui alla precedente ultima determinazione dirigenziale n.69 - DSG n.201 del 31.01.2020, per un numero di bambini fino a n.70 (corrispondente alla nuova capacità ricettiva della struttura di Via Bramante, giusta la relativa nuova autorizzazione al funzionamento in corso di rilascio in sostituzione di quella prot. n.71027 del 27.12.2010, a suo tempo rilasciata per n.68 posti-bambino), subordinatamente alla effettiva frequenza dei bambini, come risultante dalle apposite rendicontazioni mensili, assicurando, al contempo, la prosecuzione dei rapporti di lavoro con il personale a cui si riferisce la clausola sociale (ex art.50 D.Lgs.n.50/2016) prevista dall'art.24 del Capitolato Speciale di cui agli atti di gara **CIG Z262C3B17E**», stabilendo termini e condizioni dell'affidamento, così come specificatamente ivi riportato nel prosieguo del dispositivo della determinazione, a cui si fa espresso richiamo e rinvio;**

Richiamata la successiva determinazione dirigenziale di questo Settore n.00223/2020 - DSG n.00743 del 13.03.2020, ad oggetto "Emergenza COVID-19 Gestione asilo nido a titolarità pubblica Via Bramante. Provvedimenti. CIG ZF12C6F990", con la quale, per tutte le motivazioni ivi espressamente esplicitate ed a cui qui si fa espresso richiamo e rinvio in quanto integralmente ancora valide anche ai fini del presente atto, si è disposto di:

«1. **Richiamare** la suesesa relazione del RUP e la premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. **Prendere e dare atto** degli effetti del tutto eccezionali e straordinari conseguenti la surrichiamata normativa riferita a questo periodo emergenziale di contenimento dell'epidemia da "coronavirus";

3. **Prendere e dare atto** che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale, di fatto impediscono, al momento, una più precisa previsione dei tempi di rientro dell'emergenza sanitaria, anche alla luce del carattere pandemico dell'epidemia COVID - 19, come dichiarato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità l'11/03/2020;

4. **Prendere e dare atto** dell'intendimento dell'Amministrazione Comunale di salvaguardare i contratti di lavoro del personale impiegato nell'asilo nido in oggetto, a tutela del quale è stata inserita negli atti di gara la cd. clausola sociale, ex art.50 del D.Lgs. n.50/2016, così come esplicitato nella citata deliberazione della

G.C. n.452 del 05.09.2017, in esecuzione della quale si sono sin qui disposti gli affidamenti in proroga in favore dell'attuale gestore del nido comunale di Via Bramante Coop. Nuova Civiltà, nelle more e per il tempo necessario ad assicurare l'avvio del servizio alle condizioni di cui al predetto nuovo appalto;

5. **Dare atto** che, pur sospesi, in questo periodo emergenziale di contenimento dell'epidemia da "coronavirus", i servizi educativi di cui alla gestione del nido in oggetto - al momento fino a tutto il 3 aprile 2020 e salvi gli ulteriori sviluppi in ragione dell'evolversi della situazione -, **occorre comunque provvedere per il periodo successivo al prossimo 15 marzo 2020**, data di scadenza dell'ultimo disposto affidamento della gestione del servizio di asilo nido a titolarità pubblica nella sede comunale di Via Bramante (lotto 1 della procedura di gara) in favore dell'attuale gestore Cooperativa Nuova Civiltà, giusta la richiamata determinazione dirigenziale D.S.G. n.00585/2020 del 27/02/2020 in prosecuzione delle precedenti proroghe tecniche;

6. **Stante** la necessità e l'urgenza di adottare tutte le misure atte a non vanificare la finalità fin qui perseguita di garantire, senza soluzioni di continuità fino al momento del formale avvio delle assunzioni a valere sul nuovo appalto, contestualmente all'avvio del nuovo servizio, la non interruzione dei contratti di lavoro del personale degli asili nido comunali tutelato dalla clausola sociale all'uopo inserita negli atti di gara (nella specie, Lotto 1 della procedura), onde poter soprattutto fare salva l'applicabilità ai lavoratori interessati di tutti gli eventuali interventi normativi che prevedano meccanismi di salvaguardia ed ammortizzatori sociali possibili, a beneficio del personale in parola, **disporre**, in ragione ed in conseguenza delle speciali misure emergenziali connesse alla gestione dell'epidemia COVID-19, che l'affidamento del servizio di asilo nido comunale di Via Bramante, da parte dell'attuale gestore Cooperativa Sociale a r.l. Nuova Civiltà con sede in Matera P.IVA 00140070772, continui, senza interruzioni, **fino al 03/04/2020**, assicurando la parallela prosecuzione dei rapporti di lavoro con il personale per il quale trova applicazione la clausola sociale (ex art. 50 D.lgs. n.50/2016), **salvi provvedimenti ulteriori in coerenza e conformità a tempi, misure e prescrizioni, come dettati dalle Autorità competenti, di volta in volta in vigore nel tempo, anche da qui innanzi e successivamente al presente atto;**

7. **Dare atto** che, **per causa di forza maggiore in ragione delle intervenute misure emergenziali frattanto disposte dal Governo**, termini e condizioni dell'ultimo richiamato affidamento in proroga, non potranno trovare esatta attuazione secondo le previsioni tutte di cui alla citata determinazione D.S.G. n.00585/2020, a far data dal **5 marzo 2020**;

8. **Dare atto** delle interlocuzioni intercorse tra l'Amministrazione Comunale e la Coop. Cooperativa Sociale a r.l. Nuova Civiltà, anche a tale ultimo riguardo, dalle quali è, altresì, emersa la disponibilità da parte di detta Cooperativa anche a riorganizzare, in via temporanea ed eccezionale, il proprio personale in funzione delle sopraggiunte necessità ed esigenze dei genitori correlate alla gestione della vita familiare in questo periodo, con speciali progettualità, in forme comunque rispondenti alle recenti prescrizioni normative che espressamente vietano lo svolgimento di attività in forma aggregata;

9. **Dare atto** che, al solo fine di determinare il valore del presente affidamento ai fini della richiesta del CIG, si è stimato in complessivi € 35.000,00/mese ca. (considerando il periodo dal 5 marzo al 3 aprile p.v.), l'importo massimo del ristoro che si dovesse eventualmente ritenere di riconoscere al gestore a sostegno del costo mensile lordo del personale (stimato in € 34.000,00), nel solo ed unico caso di non applicabilità alla fattispecie di qualsivoglia forma di ammortizzatore sociale e/o supporto a tutela dei lavoratori interessati, nonché a sostegno delle spese fisse di mantenimento della struttura (quota fissa utenze, manutenzione ordinaria e pulizia degli ambienti), per cui si è stimato un rimborso a forfait di max € 1.000,00, e che, pertanto, il CIG assegnato al presente atto è: ZF12C6F990;

10. **Dare atto** che la ipotetica spesa eventualmente occorrente al titolo di cui al superiore punto, nel predetto importo massimo di complessivi € 35.000,00, troverebbe copertura a valere sulle disponibilità del cap. 2250/1 "Affidamento Cooperative gestione asili nido" del bilancio 2020;

11. **Confermare** per la durata dell'affidamento del servizio in oggetto da parte del Comune di Matera la concessione in comodato della sede comunale di Via Bramante in favore della detta Cooperativa Sociale a r.l. Nuova Civiltà, che dovrà provvedere a tutti gli oneri ed alla manutenzione e alla pulizia del detto immobile, anche nel rispetto di tutte le misure emergenziali indicate nel tempo ai gestori di servizi quali quello in oggetto;

12. **Stabilire** che la sottoscrizione della presente determinazione da parte del legale rappresentante della Coop. Nuova Civiltà, tiene luogo di convenzione tra le Parti.»;

Richiamata, poi, la successiva determinazione dirigenziale n. 00246/2020 DSG n. 00821/2020 del 03.04.2020, ad oggetto "Emergenza COVID-19 Gestione asilo nido a titolarità pubblica Via Bramante. Provvedimenti. CIG Z2C2C9D923", con la quale, essendo ancora in atto, alla data del 3 aprile 2020, le misure emergenziali in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, si è ancora proceduto a disporre la prosecuzione dell'affidamento del servizio in oggetto in favore dell'attuale gestore Cooperativa Sociale a r.l. Nuova Civiltà con sede in Matera P.IVA 00140070772, "senza interruzioni, **fino al 03/05/2020**, assicurando la parallela prosecuzione dei rapporti di lavoro con il personale per il quale trova applicazione la clausola sociale (ex art. 50 D.lgs. n.50/2016), **salvi successivi, ulteriori, provvedimenti,**

sempre in coerenza e conformità a tempi, misure e prescrizioni, come dettati dalle Autorità competenti, che dovessero anche eventualmente anticipare la ordinaria ripresa delle attività in parola rispetto a tale data, di volta in volta in vigore nel tempo, anche da qui innanzi e successivamente al presente atto", agli stessi patti e condizioni di cui alla precedente, richiamata, determinazione dirigenziale DSG n.00743 del 13.03.2020;

Richiamata, infine, la successiva, ultima, determinazione dirigenziale n. 00314/2020 DSG n. 01007/2020 del 30.04.2020, ad oggetto "*Emergenza COVID-19 Gestione asilo nido a titolarità pubblica Via Bramante. Provvedimenti per prosecuzione. Periodo 4 maggio 2020 - 3 giugno 2020 CIG Z192CDBFA4*", con la quale, essendo ancora in atto, alla data del 4 maggio 2020, le misure emergenziali in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, si è ancora proceduto a disporre la prosecuzione dell'affidamento del servizio in oggetto in favore dell'attuale gestore Cooperativa Sociale a r.l. Nuova Civiltà con sede in Matera P.IVA 00140070772, "*senza interruzioni, fino al 03/06/2020, assicurando la parallela prosecuzione dei rapporti di lavoro con il personale per il quale trova applicazione la clausola sociale (ex art. 50 D.lgs. n.50/2016), salvi successivi, ulteriori, provvedimenti, sempre in coerenza e conformità a tempi, misure e prescrizioni, come dettati dalle Autorità competenti, che dovessero anche eventualmente anticipare la ripresa delle attività in parola rispetto a tale data, di volta in volta in vigore nel tempo, anche da qui innanzi e successivamente al presente atto*", agli stessi patti e condizioni di cui alla precedente, richiamata, determinazione dirigenziale DSG n.00743 del 13.03.2020;

Ribadito che tutti i presupposti, le considerazioni e le motivazioni espressamente esplicitate nelle surrichiamate determinazioni dirigenziali di questo Settore n.00223/2020 - DSG n.00743 del 13.03.2020, n.00246/2020 DSG n.00821/2020 del 03.04.2020 e n. 00314/2020 DSG n. 01007/2020 del 30.04.2020, ed a cui qui si fa espresso richiamo e rinvio, sono da ritenersi integralmente ancora valide anche ai fini del presente atto;

Dato ancora atto dell'intendimento dell'Amministrazione Comunale di salvaguardare i contratti di lavoro del personale impiegato nell'asilo nido in oggetto, a tutela del quale è stata inserita negli atti di gara la cd. *clausola sociale*, ex art.50 del D.Lgs. n.50/2016, così come esplicitato nella citata deliberazione della G.C. n.452 del 05.09.2017, in esecuzione della quale si sono sin qui disposti gli affidamenti in proroga in favore dell'attuale gestore del nido comunale di Via Bramante Coop. Nuova Civiltà, nelle more e per il tempo necessario ad assicurare l'avvio del servizio alle condizioni di cui al nuovo appalto;

Considerato che, pur alla luce di tali speciali misure e prescrizioni circa i servizi educativi di cui alla gestione del nido in oggetto, in questo periodo emergenziale di contenimento dell'epidemia da "*coronavirus*", e pur essendo ormai in dirittura d'arrivo sia la sottoscrizione del nuovo contratto d'appalto che l'avvio del servizio conseguente l'esito dell'aggiudicazione della predetta procedura di gara (Lotto 1), **occorre comunque provvedere per il periodo successivo al 3 giugno 2020** - data di scadenza dell'ultimo disposto affidamento della gestione del servizio di asilo nido a titolarità pubblica nella sede comunale di Via Bramante (lotto 1 della procedura di gara) in favore dell'attuale gestore Cooperativa Nuova Civiltà, giusta la richiamata determinazione dirigenziale n. 00314/2020 DSG n. 01007/2020 del 30.04.2020 in prosecuzione delle precedenti proroghe tecniche -, **fino alla data qui stimata come massima del prossimo 3 luglio 2020, salvo l'avvio anticipato rispetto a tale data della decorrenza del predetto nuovo affidamento, sempre in coerenza e conformità a tempi, misure e prescrizioni, come dettati dalle Autorità competenti in merito alle attività in parola, di volta in volta in vigore nel tempo, anche da qui innanzi e successivamente al presente atto**;

Ravvisate, ancora, la necessità e l'urgenza di adottare tutte le misure atte a non vanificare la finalità fin qui perseguita di garantire, senza soluzioni di continuità fino al momento del formale avvio delle assunzioni a valere sul nuovo appalto, contestualmente all'avvio del nuovo servizio, la non interruzione dei contratti di lavoro del personale degli asili nido comunali tutelato dalla *clausola sociale* all'uopo inserita negli atti di gara (nella specie, Lotto 1 della procedura), onde poter soprattutto fare salva l'applicabilità ai lavoratori interessati di tutti gli eventuali interventi normativi che prevedano meccanismi di salvaguardia ed ammortizzatori sociali possibili, a beneficio del personale in parola;

Confermato, come precisato nelle ultime precedenti determinazioni dirigenziali n.00223/2020 - DSG n.00743 del 13.03.2020, n.00246/2020 DSG n.00821/2020 del 03.04.2020 e n. 00314/2020 DSG n. 01007/2020 del 30.04.2020, che, **per causa di forza maggiore in ragione delle intervenute misure emergenziali frattanto disposte dal Governo**, termini e condizioni del richiamato affidamento in proroga di cui alla determinazione D.S.G. n.00585/2020 del 27/02/2020, non potranno trovare esatta attuazione secondo le previsioni tutte di cui alla medesima determinazione, a far data dal **5 marzo 2020**;

Preso e dato atto, a tale ultimo riguardo e per quanto applicabili ai servizi in oggetto, delle previsioni che qui rilevano del decreto-legge n. 18 del 17/03/2020 (cd. Cura Italia), convertito con modificazioni in legge n. 27 del 24/04/2020, ed, in particolare, dell'**art. 47 - "Strutture per le persone con disabilità e misure compensative di sostegno anche domiciliare"**, comma 1, che prevede che "*... allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID - 19 e tenuto conto della difficoltà di far rispettare le regole di distanziamento sociale, nei Centri semiresidenziali, comunque siano denominati dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario*

per persone con disabilità, l'attività dei medesimi è sospesa ..."; e dell'**art. 48 - "Prestazioni individuali domiciliari"**, comma 1, con cui si dispone che "durante la sospensione delle attività socio-sanitarie e socio-assistenziali nei centri diurni...per persone con disabilità...le pubbliche amministrazioni forniscono, avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto, prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o rese nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza creare aggregazione... impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative finora previste, anche in deroga ad eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la medesima tutela della salute di operatori ed utenti", e comma 2, che stabilisce, altresì, che: "Le prestazioni convertite in altra forma, previo accordo tra le parti secondo le modalità indicate al comma 1 del presente articolo, saranno retribuite ai gestori con quota parte dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione e subordinatamente alla verifica dell'effettivo svolgimento dei servizi. Sarà inoltre corrisposta un'ulteriore quota che, sommata alla precedente, darà luogo, in favore dei soggetti a cui è affidato il servizio, ad una corresponsione complessiva di entità pari all'importo già previsto, al netto delle eventuali minori entrate connesse alla diversa modalità di effettuazione del servizio stesso. La seconda quota, sarà corrisposta previa verifica dell'effettivo mantenimento, ad esclusiva cura degli affidatari di tali attività, delle strutture attualmente interdette, tramite il personale a ciò preposto, fermo restando che le stesse dovranno risultare immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da Covid-19, all'atto della ripresa della normale attività.";

Preso e dato atto, pertanto, che, dal quadro delle disposizioni attuali, relativamente al servizio in oggetto, la disposta sospensione dei servizi educativi e delle attività didattiche in presenza, è compatibile, per questa eccezionale e transitoria fase emergenziale, con rimodulazioni/adattamenti delle progettualità da attuare, contemplanti modalità di intervento integrative ed anche alternative rispetto a quelle in atto in forza dei progetti di affidamento in via ordinaria, con riorganizzazioni del personale in funzione delle sopraggiunte necessità ed esigenze dei genitori correlate alla gestione della vita familiare in questo periodo, e con speciali progettualità, in forme comunque rispondenti alle prescrizioni normative dettate al riguardo, da condividere, nel caso di specie, con l'ufficio comunale di riferimento (Servizio Politiche Sociali);

Dato atto che, anche per questo provvedimento, ed anche al fine di determinare il valore del presente affidamento ai fini della richiesta del CIG, si è stimato in complessivi € 35.000,00/mese ca. (considerando il periodo dal 4 giugno al 3 luglio p.v.), l'importo massimo del ristoro da poter eventualmente riconoscere al gestore a sostegno del costo mensile lordo del personale (stimato in € 34.000,00), nel solo ed unico caso di non applicabilità alla fattispecie di qualsivoglia forma di ammortizzatore sociale e/o supporto a tutela dei lavoratori interessati, nonché a sostegno delle spese fisse di mantenimento della struttura (quota fissa utenze, manutenzione ordinaria e pulizia degli ambienti), per cui si è stimato un rimborso a forfait di max € 1.000,00, e che, pertanto, il CIG assegnato al presente atto è: **ZCD2D2F58D**;

Ritenuto, quindi, di dover provvedere in merito, disponendo, in ragione ed in conseguenza delle speciali misure emergenziali connesse alla gestione dell'epidemia COVID-19, che l'affidamento del servizio di asilo nido comunale di Via Bramante, da parte dell'attuale gestore Cooperativa Sociale a r.l. Nuova Civiltà con sede in Matera P.IVA 00140070772, continui, senza interruzioni, **fino alla data qui stimata come massima del prossimo 3 luglio 2020 e salvo l'avvio anticipato rispetto a tale data della decorrenza del predetto nuovo affidamento**, assicurando la parallela prosecuzione dei rapporti di lavoro con il personale per il quale trova applicazione la clausola sociale (ex art. 50 D.lgs. n.50/2016), **sempre in coerenza e conformità a tempi, misure e prescrizioni, come dettati dalle Autorità competenti in merito alle attività in parola, di volta in volta in vigore nel tempo, anche da qui innanzi e successivamente al presente atto**;

Visto il D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm. e ii., ed, in particolare, l'art. 63, comma 2 lett. b) punto 2 e ritenuto sussistere i presupposti, considerate le ragioni oggettive per cui tale affidamento va necessariamente disposto in favore dell'attuale gestore del nido comunale di Via Bramante Coop. Nuova Civiltà e per non esserci, *rebus sic stantibus*, soluzioni alternative ragionevolmente possibili, che garantiscano la continuità, senza interruzioni, dei contratti di lavoro con il personale impiegato nell'appalto, a cui si riferisce la clausola sociale prevista dagli atti di gara, in questo periodo emergenziale di contenimento dell'epidemia da "coronavirus";

Tutto ciò premesso, si propone al sig. Dirigente l'assunzione del relativo provvedimento di approvazione.

Il sottoscritto responsabile del procedimento dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art.6 bis della legge 241/90 in relazione al presente procedimento e della misura M03 del Piano triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza.

IL R.U.P.

Dott.ssa Caterina ROTONDARO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Lette la suestesa relazione del RUP e le premesse ivi riportate;

Visti gli artt.107 e 109 del T.U.E.L. approvato col D. Lgs. 18/08/2000 n.267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'art.17 del D.Lgs. n.165/01;

Visto il D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm. e ii., ed, in particolare, l'art. 63, comma 2 lett. b) punto 2 e ritenuto sussisterne i presupposti, considerate le ragioni oggettive per cui tale affidamento va necessariamente disposto in favore dell'attuale gestore del nido comunale di Via Bramante Coop. Nuova Civiltà e per non esserci, *rebus sic stantibus*, soluzioni alternative ragionevolmente possibili, che garantiscano la continuità, senza interruzioni, dei contratti di lavoro con il personale impiegato nell'appalto, a cui si riferisce la clausola sociale prevista dagli atti di gara, in questo periodo emergenziale di contenimento dell'epidemia da "coronavirus";

DETERMINA

1. **Richiamare** la suestesa relazione del RUP e la premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **Prendere e dare atto** degli effetti del tutto eccezionali e straordinari conseguenti la surrichiamata normativa riferita a questo periodo emergenziale di contenimento dell'epidemia da "coronavirus";
3. **Prendere e dare atto** che, pur avendo contezza della sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado fino al termine del corrente anno scolastico, e della possibile ripresa delle *attività diurne ludiche, ricreative ed educative,....., al chiuso o all'aria aperta, per l'infanzia e l'adolescenza, promosse da soggetti gestori pubblici e privati,*, relativamente alla fascia di età 3-17 anni, come da ordinanza regionale n. 25 dell'01/06/2020, non è dato, invece, conoscere con certezza i tempi dell'ulteriore sospensione né della possibile ripresa dei servizi educativi per la fascia di età fino a 3 anni, in presenza e/o con altre modalità, in base alle misure che saranno individuate in merito dalle Autorità competenti relativamente alla attuale fase 2 dell'emergenza sanitaria determinatasi in conseguenza della diffusione del Covid-19;
4. **Prendere e dare atto**, altresì, che anche alla luce del carattere pandemico dell'epidemia COVID-19, come dichiarato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità l'11/03/2020, le dimensioni del fenomeno epidemico e l'interessamento anche in modo differenziato dei diversi ambiti del territorio nazionale, di fatto impediscono una precisa previsione dei tempi di rientro dell'emergenza sanitaria e, quindi, del preciso andamento delle attività e dei servizi, ivi compresi quelli di che trattasi, anche nell'attuale fase 2 di loro progressiva ripresa;
5. **Ribadire** che tutti i presupposti, le considerazioni e le motivazioni espressamente esplicitate nelle surrichiamate determinazioni dirigenziali di questo Settore n.00223/2020 - DSG n.00743 del 13.03.2020, n.00246/2020 DSG n.00821/2020 del 03.04.2020 e n. 00314/2020 DSG n. 01007/2020 del 30.04.2020, ed a cui qui si fa espresso richiamo e rinvio, sono da ritenersi integralmente ancora valide anche ai fini del presente atto;
6. **Dare ancora atto** dell'intendimento dell'Amministrazione Comunale di salvaguardare i contratti di lavoro del personale impiegato nell'asilo nido in oggetto, a tutela del quale è stata inserita negli atti di gara la cd. *clausola sociale*, ex art.50 del D.Lgs. n.50/2016, così come esplicitato nella citata deliberazione della G.C. n.452 del 05.09.2017, in esecuzione della quale si sono sin qui disposti gli affidamenti in proroga in favore dell'attuale gestore del nido comunale di Via Bramante Coop. Nuova Civiltà, nelle more e per il tempo necessario ad assicurare l'avvio del servizio alle condizioni di cui al nuovo appalto;
7. **Dare atto** che, pur alla luce di tali speciali misure e prescrizioni circa i servizi educativi di cui alla gestione del nido in oggetto, in questo periodo emergenziale di contenimento dell'epidemia da "coronavirus", e pur essendo ormai in dirittura d'arrivo sia la sottoscrizione del nuovo contratto d'appalto che l'avvio del servizio conseguente l'esito dell'aggiudicazione della predetta procedura di gara (Lotto 1), **occorre comunque provvedere per il periodo successivo al 3 giugno 2020** - data di scadenza dell'ultimo disposto affidamento della gestione del servizio di asilo nido a titolarità pubblica nella sede comunale di Via Bramante (lotto 1 della procedura di gara) in favore dell'attuale gestore Cooperativa Nuova Civiltà, giusta la richiamata determinazione dirigenziale n. 00314/2020 DSG n. 01007/2020 del 30.04.2020 in prosecuzione delle precedenti proroghe tecniche -, **fino alla data qui stimata come massima del prossimo 3 luglio 2020, salvo l'avvio anticipato rispetto a tale data della decorrenza del predetto nuovo affidamento, sempre in coerenza e conformità a tempi, misure e prescrizioni, come dettati dalle Autorità competenti in merito alle attività in parola, di volta in volta in vigore nel tempo, anche da qui innanzi e successivamente al presente atto;**
8. **Stanti** la necessità e l'urgenza di adottare tutte le misure atte a non vanificare la finalità fin qui perseguita di garantire, senza soluzioni di continuità fino al momento del formale avvio delle assunzioni a valere sul nuovo appalto, contestualmente all'avvio del nuovo servizio, la non interruzione dei contratti di lavoro del personale degli asili nido comunali tutelato dalla *clausola sociale* all'uopo inserita

negli atti di gara (nella specie, Lotto 1 della procedura), onde poter soprattutto fare salva l'applicabilità ai lavoratori interessati di tutti gli eventuali interventi normativi che prevedano meccanismi di salvaguardia ed ammortizzatori sociali possibili, a beneficio del personale in parola, **disporre**, in ragione ed in conseguenza delle speciali misure emergenziali connesse alla gestione dell'epidemia COVID-19, che l'affidamento del servizio di asilo nido comunale di Via Bramante, da parte dell'attuale gestore Cooperativa Sociale a r.l. Nuova Civiltà con sede in Matera P.IVA 00140070772, continui, senza interruzioni, **fino alla data qui stimata come massima del prossimo 3 luglio 2020 e salvo l'avvio anticipato rispetto a tale data della decorrenza del predetto nuovo affidamento**, assicurando la parallela prosecuzione dei rapporti di lavoro con il personale per il quale trova applicazione la clausola sociale (ex art. 50 D.lgs. n.50/2016), **sempre in coerenza e conformità a tempi, misure e prescrizioni, come dettati dalle Autorità competenti in merito alle attività in parola, di volta in volta in vigore nel tempo, anche da qui innanzi e successivamente al presente atto**;

9. **Dare atto**, come precisato nelle ultime precedenti determinazioni dirigenziali n.00223/2020 - DSG n.00743 del 13.03.2020, n.00246/2020 DSG n.00821/2020 del 03.04.2020 e n. 00314/2020 DSG n. 01007/2020 del 30.04.2020, che, **per causa di forza maggiore in ragione delle intervenute misure emergenziali frattanto disposte dal Governo**, termini e condizioni del richiamato affidamento in proroga di cui alla determinazione D.S.G. n.00585/2020 del 27/02/2020, non potranno trovare esatta attuazione secondo le previsioni tutte di cui alla medesima determinazione, a far data dal **5 marzo 2020**;
10. **Dare atto** che, dal quadro delle disposizioni attuali, relativamente al servizio in oggetto, la disposta sospensione dei servizi educativi e delle attività didattiche in presenza, è compatibile, per questa eccezionale e transitoria fase emergenziale, con rimodulazioni/adattamenti delle progettualità da attuare, contemplanti modalità di intervento integrative ed anche alternative rispetto a quelle in atto in forza dei progetti di affidamento in via ordinaria, con riorganizzazioni del personale in funzione delle sopraggiunte necessità ed esigenze dei genitori correlate alla gestione della vita familiare in questo periodo, e con speciali progettualità, in forme comunque rispondenti alle prescrizioni normative dettate al riguardo, da condividere, nel caso di specie, con l'ufficio comunale di riferimento (Servizio Politiche Sociali);
11. **Dare atto** che, anche per questo provvedimento, ed anche al fine di determinare il valore del presente affidamento ai fini della richiesta del CIG, si è stimato in complessivi € 35.000,00/mese ca. (considerando il periodo dal 4 giugno al 3 luglio p.v.), l'importo massimo del ristoro da poter eventualmente riconoscere al gestore a sostegno del costo mensile lordo del personale (stimato in € 34.000,00), nel solo ed unico caso di non applicabilità alla fattispecie di qualsivoglia forma di ammortizzatore sociale e/o supporto a tutela dei lavoratori interessati, nonché a sostegno delle spese fisse di mantenimento della struttura (quota fissa utenze, manutenzione ordinaria e pulizia degli ambienti), per cui si è stimato un rimborso a *forfait* di max € 1.000,00, e che, pertanto, il CIG assegnato al presente atto è: **ZCD2D2F58D**;
12. **Dare atto** che la ipotetica spesa eventualmente occorrente al titolo di cui al superiore punto, nel predetto importo massimo di complessivi € 35.000,00, troverebbe copertura a valere sulle disponibilità del cap. 2250/1 "Affidamento Cooperative gestione asili nido" del bilancio 2020;
13. **Confermare** per la durata del presente affidamento del servizio in oggetto da parte del Comune di Matera la concessione in comodato della sede comunale di Via Bramante in favore della detta Cooperativa Sociale a r.l. Nuova Civiltà, che dovrà provvedere a tutti gli oneri ed alla manutenzione e alla pulizia del detto immobile, anche nel rispetto di tutte le misure emergenziali indicate nel tempo ai gestori di servizi quali quello in oggetto;
14. **Stabilire** che la sottoscrizione della presente determinazione da parte del legale rappresentante della Coop. Nuova Civiltà, tiene luogo di convenzione tra le Parti.

Il sottoscritto dirigente dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art.6 bis della legge 241/90 in relazione al presente procedimento e della misura M03 del Piano triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza.

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Giulia MANCINO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.